

**REGOLAMENTO
COMUNALE DEL REGISTRO
DELLE ASSOCIAZIONI**

Premessa

Il Comune di Carnate, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.13 dello Statuto Comunale, consapevole dell'esistenza di un diffuso e variegato associazionismo no profit locale, ritiene che questo costituisca una ricchezza per la promozione della crescita armonica e dello sviluppo della comunità.

Di conseguenza il Comune riconosce e valorizza l'associazionismo nella pluralità delle sue forme quale espressione di partecipazione e di impegno sociale e civile; ne promuove lo sviluppo sostenendone le attività rivolte sia ai soci che alla collettività.

ART. 1 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO

Viene istituito un registro Comunale delle Associazioni presenti sul territorio, al fine di garantire alle stesse i diritti previsti dalle norme legislative nazionali, statali, regionali e dello Statuto Comunale.

Il presente regolamento disciplina l'iscrizione e la tenuta del Registro.

ART. 2 – ARTICOLAZIONE

Il Registro delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni:

- 1) VOLONTARIATO SOCIO-ASSISTENZIALE
- 2) SOCIETA' CIVILE
- 3) CULTURA
- 4) AMBIENTE
- 5) SPORT TEMPO LIBERO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
- 6) EX COMBATTENTI DI ARMA
- 7) RELAZIONI INTERNAZIONALI

ART. 3 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possono richiedere l'iscrizione al registro le Associazioni operanti nel territorio comunale ed aventi sede nello stesso, qualunque sia la forma giuridica assunta, che posseggano i seguenti requisiti:

- a) essere costituite formalmente da almeno diciotto mesi;
- b) essere formate da un numero di soci non inferiore a 9;
- c) essere presenti ed attive sul territorio da almeno dodici mesi;
- d) operare senza fini di lucro;
- e) disporre di uno Statuto improntato a trasparenza, democrazia e che garantisca il principio delle pari opportunità.

Dallo statuto o dagli accordi tra gli aderenti devono risultare chiaramente indicate:

- a) le cariche sociali elettive a titolo gratuito;
- b) la tutela dei diritti inviolabili della persona;
- c) la disciplina dell'organizzazione interna;

- d) l'approvazione da parte dei soci, o di loro delegati, del programma e del bilancio;
- e) la pubblicità degli atti e dei registri;
- f) la disciplina della procedura di esclusione del socio, che preveda il contraddittorio di fronte ad un organo interno di garanzia;
- g) la non distribuzione tra i soci del patrimonio sociale, in caso di scioglimento dell'Associazione;
- h) le prestazioni volontarie e gratuite da parte dei soci, con previsione di solo rimborso di spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione.

ART. 4 MODALITA' DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione (mod. A allegato) è indirizzata al Sindaco e va redatta in carta semplice con firma del legale rappresentante.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia dello Statuto o dell'Atto costitutivo oppure, in via subordinata, copia degli accordi degli aderenti, debitamente firmati e sottoscritti, almeno in forma di scrittura privata;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma;
- d) elenco nominativo dei soci oppure consistenza numerica dell'Associazione;
- e) bilancio finanziario o resoconto economico con la rappresentazione degli eventuali beni patrimoniali.

ART. 5 – ISCRIZIONE

L'accettazione o il diniego di iscrizione al Registro delle Associazioni sono disposti con atto della Giunta Comunale entro 45 giorni di calendario dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti da parte del Responsabile di Settore/servizio preposto.

Trascorso tale termine, la domanda è da ritenersi accolta.

Il termine di 45 giorni è sospeso nel caso in cui, nel corso del provvedimento, siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazione o elementi di valutazione integrativi.

La sospensione temporale cessa alla data di ricezione da parte dell'Amministrazione di quanto richiesto ed il conteggio dei giorni riprende dal numero raggiunto all'atto della sospensione fino a completare i 45 giorni prescritti.

La mancanza dei requisiti comporta il diniego all'iscrizione al Registro, da comunicarsi per iscritto all'Associazione richiedente.

ART. 6 – OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE

Le Associazioni iscritte al Registro hanno l'obbligo di:

- a) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni dello Statuto, dell'Atto Costitutivo o degli accordi tra gli aderenti;
- b) trasmettere una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in corso, entro il 30 maggio di ogni anno;
- c) trasmettere, insieme alla relazione di cui al punto b), l'ultimo bilancio completo sottoscritto dal legale rappresentante.

ART. 7 – CANCELLAZIONE

1. La cancellazione avviene su richiesta scritta delle Associazioni stesse oppure d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. La cancellazione d'ufficio avviene quando si è verificato il venir meno dei requisiti e quando l'Associazione non ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
3. La cancellazione viene notificata per iscritto alle Associazioni interessate.

ART. 8 – DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni iscritte al registro hanno diritto di:

- a) accedere agli atti ed alle informazioni concernenti l'attività amministrativa secondo quanto disposto dalla L. 241/90 e quanto previsto dallo Statuto Comunale e dall'apposito Regolamento comunale, comunque nel rispetto dei limiti posti dalla legge;
- b) accedere alle strutture ed ai servizi comunali, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dei servizi stessi, ad un costo agevolato che viene definito dalla Giunta Comunale;
- c) partecipare agli organismi consultivi istituiti dal Comune, relativi a materie di loro pertinenza, su richiesta delle associazioni stesse.

Inoltre, le Associazioni iscritte nel registro del Comune hanno diritto di utilizzare gli spazi informativi previsti appositamente sul territorio comunale, come disciplinato dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali.

ART. 9 – CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

L'iscrizione al registro è condizione necessaria per accedere ai contributi comunali.

L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità finanziarie, può concedere contributi sia a sostegno della gestione ordinaria annuale delle Associazioni, sia in via straordinaria per l'effettuazione di manifestazioni o iniziative di interesse collettivo, secondo quanto stabilito nell'art. 3 del Regolamento per la concessione di vantaggi economici ex art. 12 L. 241/90 e s.m.i..

Quanto sopra non vale per le Associazioni che alla fine dell'anno possiedono un bilancio in positivo uguale o superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00), eccetto che non venga dimostrato che tale

avanzo sia già impegnato per l'anno successivo per l'acquisto di strumenti e/o macchinari e/o venga utilizzato per iniziative già programmate.

ART. 10 – CONCESSIONE IN USO DI SPAZI COMUNALI

L'iscrizione al registro è condizione necessaria per la concessione in uso di spazi comunali.

La concessione in uso di spazi comunali alle Associazioni iscritte nel Registro è disciplinata da apposito Regolamento Comunale.

ART. 11 – PATROCINIO

Le Associazioni iscritte nel registro possono richiedere il patrocinio del Comune per manifestazioni o iniziative di interesse collettivo, secondo quanto stabilito nell'art. 3 del Regolamento per la concessione di vantaggi economici ex art. 12 L. 241/90 e s.m.i..

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento abroga il precedente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/1999, ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio, da attuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

Copia del Regolamento è trasmesso, a cura dell'ufficio competente, alle Associazioni che operano sul territorio.